



**ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLONTARIATO  
ONLUS " RUFINO TURRANIO "**  
**Iscriz. Reg. Reg. Org. Vol. n° VE0475**  
**30023 CONCORDIA SAGITTARIA**

## **S T A T U T O**

### **TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

### **TITOLO II**

**FINALITA'**

### **TITOLO III**

**GLI ASSOCIATI**

### **TITOLO IV**

**GLI ORGANI**

- CAPO I: L'ASSEMBLEA
- CAPO II: L'ORGANO DIRETTIVO-ESECUTIVO
- CAPO III: IL PRESIDENTE
- CAPO IV: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### **TITOLO V**

**LE RISORSE ECONOMICHE**

### **TITOLO VI**

**IL BILANCIO**

### **TITOLO VII**

**LE CONVENZIONI**

### **TITOLO VIII**

**ASSUNZIONI DI DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO**

### **TITOLO IX**

**RESPONSABILITA'**

### **TITOLO X**

**RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

### **TITOLO XI**

**ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **TITOLO XII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **(Denominazione e sede)**

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "Associazione Culturale Rufino Turrano", che assume la forma giuridica di Associazione ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
2. L'organizzazione ha sede presso la residenza del Presidente in carica (Via Aquileia 465, 30023 Concordia Sagittaria -VE-).

### **ART. 2**

#### **(Statuto)**

1. L'organizzazione di volontariato "Associazione Culturale Rufino Turrano" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n° 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3**

#### **(Efficacia dello statuto)**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

### **ART. 4**

#### **(Modificazione dello statuto)**

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dotata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **ART. 5**

#### **(Interpretazione dello statuto)**

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

## **TITOLO II FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **ART. 6**

#### **(Finalità nell'obbiettivo)**

1. La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di tutela dell'Ambiente e dei Beni Culturali, (obiettivo C ai sensi della D.G.R. 2123 del 3 Maggio 1993) riguardante le attività direttamente e concretamente rivolte alla:

- tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
- recupero alla collettività dei beni culturali e artistico monumentali in stato di abbandono;
- attività di analisi, ricerca, documentazione di tipo archeologico e storico;
- promozione, creazione, avviamento e gestione di centri di documentazione e di informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche ed archivi;
- promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari archeologico-naturalistici alternativi ai flussi consueti;
- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro realizzazione: formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche, in settori diversificati (archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, teatro, animazione ecc.);

- l'esercizio, in via marginale, di circoli, ritrovi ed attività affini, senza fini di lucro, secondo le leggi in materia e le prescrizioni fiscali vigenti.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n° 460 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 7**

##### **(Ambito di attuazione delle finalità)**

1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

### **TITOLO III GLI ASSOCIATI**

#### **ART. 8**

##### **(Ammissione)**

1. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Comitato Direttivo-Esecutivo, che ha piena facoltà di respingere le domande di eventuali persone ritenute non in sintonia con lo spirito dell'Associazione stessa, o che, con la loro presenza. potrebbero turbare l'armonia della vita associativa. L'età minima richiesta è di sedici anni compiuti.
3. All'atto di ammissione, gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo-Esecutivo.
4. Sono previsti due tipi di associati:
  - a) associati sostenitori: sono persone che, pur non prestando alcuna opera personale, sostengono finanziariamente l'organizzazione versando la quota annuale;
  - b) associati operatori o volontari: sono persone che si dedicano volontariamente e personalmente alle attività prefisse dall'obiettivo.
5. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

#### **ART. 9**

##### **(Diritti)**

1. Gli associati all'organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

#### **ART. 10**

##### **(Doveri)**

1. Gli associati all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc..).
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. I soci si obbligano a non adire a vie legali per la risoluzione di qualsivoglia controversia. Nel caso, le questioni saranno sottoposte al giudizio decisionale a maggioranza dell'Assemblea.

## **ART. 11**

### **(Esclusione)**

1. L'associato all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti o dalle delibere Assembleari o del Comitato Direttivo-Esecutivo può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato.

## **TITOLO IV GLI ORGANI**

## **ART. 12**

### **(Indicazione degli organi)**

1. Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Comitato Direttivo-Esecutivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

## **CAPO I L'ASSEMBLEA**

## **ART. 13**

### **(Composizione)**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione.
2. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dagli associati.

## **ART. 14**

### **(Convocazione)**

1. L'Assemblea si riunisce ogni semestre oppure su convocazione del Presidente dell'organizzazione.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

## **ART. 15**

### **(Validità dell'Assemblea)**

1. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (Art. 21 Codice Civile).

## **ART. 16**

### **(Funzioni e votazione)**

1. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
  - all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
  - alla nomina del Presidente;
  - alla nomina del Comitato Direttivo-Esecutivo;
  - alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
  - ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo-Esecutivo intendesse sottoporre.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

## **ART. 17**

### **( Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario oppure da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni associato all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## **CAPO II**

### **IL COMITATO DIRETTIVO-ESECUTIVO**

## **ART. 18**

### **(Composizione)**

1. Il Comitato Direttivo-Esecutivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Comitato Direttivo-Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

## **ART. 19**

### **(Presidente del Comitato Direttivo-Esecutivo)**

1. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Comitato Direttivo-Esecutivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il comitato.

## **ART. 20**

### **(Durata e funzioni)**

1. Il Comitato Direttivo-Esecutivo dura in carica per il periodo di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili e il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza della metà più uno degli appartenenti all'Associazione.
2. Le deliberazioni del Comitato Direttivo-Esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Comitato Direttivo-Esecutivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.
4. Il Comitato Direttivo-Esecutivo elegge al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario.
5. Il Comitato Direttivo-Esecutivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Il Comitato Direttivo-Esecutivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Propone all'Assemblea le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo-Esecutivo ha facoltà di nominare Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'Art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n° 460.
6. Il Comitato Direttivo-Esecutivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
7. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo-Esecutivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo-Esecutivo che li ha cooptati.

### **CAPO III IL PRESIDENTE**

#### **ART. 21 (Elezione)**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti. a maggioranza dei presenti.

#### **ART. 22 (Durata)**

1. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo-Esecutivo (tre anni) ed è rieleggibile.

2. L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 23 (Funzioni)**

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione. In caso di assenza del Presidente o di suo impedimento, le funzioni suddette verranno ricoperte dal Vicepresidente.

2. Il Presidente presiede il Comitato Direttivo-Esecutivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli associati.

### **CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **ART. 24 (Nomina, durata e funzioni)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea. La durata di tale incarico è di tre anni.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza delle gestioni in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

### **TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)**

#### **ART. 25 (Indicazioni delle risorse)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- beni: immobili e mobili;
- contributi e quote associative;
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 2661/1991.

## **ART. 26**

### **(I Beni)**

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 27**

### **(Contributi)**

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli associati, stabilita dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo-Esecutivo.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli associati o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

## **ART. 28**

### **(Erogazione, donazioni e lasciti)**

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

## **ART. 29**

### **(Proventi derivanti da attività marginali)**

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che dev'essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/1991.

## **ART. 30**

### **(Devoluzione dei beni)**

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto, e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

## **TITOLO VI IL BILANCIO**

## **ART. 31**

### **(Bilancio e conto consuntivo)**

1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo Gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **ART. 32**

##### **(Formazione e contenuto del bilancio)**

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Direttivo-Esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo-Esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

#### **ART. 33**

##### **(Controllo sul bilancio)**

1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

#### **ART. 34**

##### **(Approvazione del bilancio)**

1. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

### **TITOLO VII LE CONVENZIONI**

#### **ART. 35**

##### **(Deliberazione delle convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo-Esecutivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

#### **ART. 36**

##### **(Stipulazione della convenzione)**

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

#### **ART. 37**

##### **(Attuazione della convenzione)**

1. Il Comitato Direttivo-Esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

### **TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI**

#### **ART. 38**

##### **(Dipendenti)**

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L.266/1991
2. I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 39**

##### **(Collaboratori di lavoro autonomo)**

1. L'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo ai sensi di legge, sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

### **TITOLO IX LE RESPONSABILITÀ**

#### **ART. 40**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati)**

1. Gli associati volontari di cui alla lettera b) dell'art. 8 dello statuto sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 4 della L.266/1991.

#### **ART. 41**

##### **(Responsabilità dell'organizzazione)**

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 42**

##### **(Assicurazione dell'Associazione)**

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **TITOLO X RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

#### **ART. 43**

1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

### **TITOLO XI ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 44**

1. L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'Art. 27 del Codice Civile:
  - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - per le altre cause di cui all'Art. 27 del Codice Civile.

### **TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 45**

##### **(Disposizioni finali)**

- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.